

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1472

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato GARGANO

Presentata il 5 marzo 1980

Modifica dell'articolo 109 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate prevede all'articolo 109 le promozioni che gli ufficiali in ausiliaria possono conseguire dopo il congedo.

Orbene, leggendo tale articolo si rileva un evidente contrasto nel suo contenuto perché, mentre nel primo e secondo comma si accenna ai requisiti che l'ufficiale deve possedere per conseguire la promozione, nel terzo si annulla tutto stabilendo che tali requisiti non sono richiesti allorché trattasi di « prima promozione ausiliaria ».

Un contrasto che all'atto pratico ha creato uno stato di evidente sperequazione

tra ufficiali di diverso merito perché, chi i requisiti possedeva è stato allineato agli altri e con il danno di non poter conseguire ulteriori promozioni per il vincolo che è stato posto che nell'ausiliaria non si possono conseguire ulteriori promozioni senza possedere i titoli richiesti.

Si rende pertanto doverosa una modifica del suddetto articolo e, per dare aspetto logico ed al suo contenuto e, per dare risalto ai requisiti di comando e di permanenza nel grado per chi tali requisiti possiede.

La modifica, superfluo dirlo, non comporta oneri per il bilancio e dovrebbe avere effetto retroattivo per non creare difformità di riconoscimenti per tutti coloro che si trovano nell'ausiliaria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il terzo comma dell'articolo 109 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è sostituito dal seguente:

« I requisiti di cui ai commi precedenti non sono richiesti per "una promozione ausiliaria" ».